

Danno patrimoniale da perdita di capacità di lavoro domestico

1. La massima ufficiale.

La terza sezione civile della Cassazione ha avuto occasione di affermare il seguente principio di diritto:

«Il lavoro domestico costituisce una utilità suscettibile di valutazione economica, sicché la relativa perdita costituisce danno risarcibile senza che rilevi che essa sia patita dall'uno o dall'altro coniuge, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia, nel cui ambito la scelta del riparto delle incombenze domestiche risponde a criteri soggettivi e costumi sociali, nonché con l'id quod plerumque accidit attesa la necessità per ogni persona di occuparsi, quantomeno per le proprie personali esigenze, di una aliquota di lavoro domestico».

(Cass., sez. III, 18 novembre 2014, n. 24471, Pres. Amatucci, est. Rossetti, P.M. Servello conf.)

2. La bacchettata al pregiudizio che zavorra l'evoluzione sociale.

La massima riportata, nella sua asciuttezza e precisione giuridica, non dà conto appieno della sottostante vicenda processuale.

Chiesto da un uomo, che aveva subito lesioni personali a causa di un sinistro, il risarcimento del danno anche per la perdita della capacità di lavoro domestico, la corte d'appello ha affermato, correttamente, che la perdita della possibilità di espletarlo costituisce un danno risarcibile.

Epperò... non in un essere di genere maschile: per l'essenziale l'argomento secondo cui *«non rientra nell'ordine naturale delle cose che [il lavoro domestico venga svolto] da un uomo».*

La sentenza della Cassazione palesa, nell'accogliere il motivo che censurava il vizio di motivazione contraddittoria, lucidità e una certa indignazione: laddove, sia pure concisamente, il giudice di legittimità ci tiene a precisare che ben tre ragioni di illogicità – sembra il *refrain* di un rimprovero, pieno di buon senso e di pazienza, a un ragazzo poco sveglio – sussistono:

- la prima: *«(a prescindere da qualsiasi considerazione circa l'esistenza o meno d'un ordine "naturale" delle cose: felix qui potuit rerum cognoscere causas) non è certo madre natura a stabilire i criteri di riparto delle incombenze domestiche tra i coniugi. Tale riparto è ovviamente frutto di scelte soggettive e di costumi sociali, le une e gli altri nemmeno presi in considerazione dalla Corte d'appello»;*

- la seconda: *«l'affermazione della Corte d'appello è contraria al fondamentale principio giuridico di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia, sancito commi 1 e 3 dell'art. 143 c.c.: ed in mancanza di prove contrarie ... è ragionevole presumere che i cittadini conformino la propria vita familiare ai precetti normativi, piuttosto che il contrario»;*

- la terza: *«secondo l'id quod plerumque accidit qualunque persona non può fare a meno di occuparsi di una certa aliquota del lavoro domestico: non foss'altro per quanto attiene le proprie personali esigenze. Pertanto dal fatto noto che una persona sia rimasta vittima di lesioni che l'abbiano costretta ad un lungo periodo di rilevante invalidità, è possibile risalire al fatto ignorato che a causa dell'invalidità non abbia potuto attendere al ménage familiare. La Corte d'appello, invece, ha capovolto tale deduzione logica, assumendo che dal fatto noto del sesso (maschile) dell'infortunato fosse possibile risalire al fatto ignorato che egli si disinteressasse completamente di qualsiasi attività domestica».*

Probabilmente, è stata la forma di espressione del pensiero, oltre al pensiero, a risultare inaccettabile. Ma conforta che quel pregiudizio sia stato così facilmente scoperto dal giudice di legittimità, ed in composizione per quattro quinti – o cinque sestimi, se si conta anche il P.G. che ha concluso in conformità – maschile. Mentre l'effetto del pregiudizio, nel caso di specie, sarebbe stato punitivo per l'uomo: la migliore dimostrazione, ove ve ne fosse bisogno, che il suo sradicamento, con il primato della persona sul genere, giova indifferentemente a tutti. [L.N.]